

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Assicurazione temporanea caso morte a premio unico anticipato connessa alle operazioni di anticipo pensionistico (APE)

Data di realizzazione: 01/01/2019

(il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041/5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliiitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2017: € 10.911.136.059 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 8.697.146.384 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.211.641.599

Requisito patrimoniale minimo: € 2.835.759.583

Fondi propri ammissibili: € 18.503.266.134

Indice di solvibilità (solvency ratio): 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Prestazioni in caso di decesso

Adeguamento della copertura assicurativa a seguito dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e accesso al finanziamento supplementare

Qualora, in fase di presentazione della domanda di APE, si sia espressa la volontà di accedere al finanziamento supplementare, nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita la durata della copertura, il premio e il capitale assicurato verranno rideterminati in funzione del posticipo dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della volontà di voler accedere al suddetto finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

Adeguamento della copertura assicurativa in caso di adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e mancato accesso al finanziamento supplementare

Qualora, in fase di presentazione della domanda di APE, si sia espressa la volontà di non accedere al finanziamento supplementare, nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita la durata della copertura, il premio e il capitale assicurato verranno rideterminati in funzione del posticipo dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della scelta di non voler accedere al suddetto finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

Adeguamento della copertura assicurativa in caso di accesso a trattamenti pensionistici diretti prima della pensione di vecchiaia

In caso di accesso al trattamento pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, la durata della copertura, il premio e il capitale assicurato verranno rideterminati in funzione dell'anticipazione

dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello originariamente previsto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Vita.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Vita.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia di sinistro: Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Vita.

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

Liquidazione della prestazione: Generali Italia paga la prestazione assicurata al beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro da parte del beneficiario.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Vita.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio è unico, anticipato per tutta la durata del contratto, ed è dovuto tramite bonifico bancario.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti uguale, o comunque non superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il finanziamento supplementare e la corrispondente integrazione di premio restano comunque determinati sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.


Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il finanziamento supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono determinati sulla base del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.


Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti inferiore al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il finanziamento supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono comunque determinati in funzione del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.


E' possibile estinguere il finanziamento in qualsiasi momento. In tal caso, Generali Italia restituisce la parte di premio relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata:


- per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della


Rimborso	<p>copertura nonché in funzione del capitale assicurato residuo;</p> <ul style="list-style-type: none"> per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. <p>L'estinzione del finanziamento può essere anche parziale, nel qual caso l'importo del premio da rimborsare è pari alla quota di finanziamento estinta moltiplicata per la parte del premio da restituire in caso di estinzione totale.</p> <p>Qualora nel corso dell'erogazione dell'APE si acceda a trattamenti pensionistici diretti, l'erogazione dell'APE originariamente pattuita si interrompe e Generali Italia rimborsa l'eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura.</p>
Sconto	Non sono previsti sconti.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Vita.
Sospensione	Non prevista.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Non prevista.
Recesso	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Vita.
Risoluzione	Non prevista.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Vita.
Richiesta di informazioni	Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a coloro che accedono all'Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica (c.d. APE volontaria)	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi gravanti sul premio:	
Costi di gestione	2,5 % del premio
Costi in caso di estinzione anticipata parziale dell'APE	cifra fissa pari a € 20

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi al contratto o a un servizio assicurativo, inerenti l'Impresa o un suo Intermediario, devono essere trasmessi per iscritto a Generali Italia con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> per posta a "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 - Roma – CAP 00187" via mail al seguente indirizzo: reclami.it@generali.com

	<p>- tramite la pagina dedicata nel sito della Compagnia, cui si rimanda anche per maggiori approfondimenti: http://www.generali.it/Info/Reclami/</p> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato a Generali Italia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>

PRIMA DI RICORRERE ALLA'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Le eventuali controversie tra l'impresa Assicuratrice e il Contraente in relazione al presente contratto possono essere devolute, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPCM n. 150/2017 e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo. Quanto stabilito dall'organismo di mediazione, qualora accettato dal Contraente, è vincolante per l'Impresa Assicuratrice, che è obbligata a conformarvisi. Il presente contratto non prevede la procedura di arbitrato.</p>
Negoziazione assistita	Non prevista.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Non previsti.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri sono a tuo carico. Ti è riconosciuto, nel periodo di rimborso dell'APE, un credito di imposta annuo pari ad un ventesimo del 50 per cento dell'importo del premio stesso. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF. Il capitale corrisposto in caso di decesso dell'assicurato è esente dall'imposta sui redditi.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.